

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOGONI, LA MALFA, VILLABRUNA, DELLA SETA**

Annunziata il 21 luglio 1956

Modifica dell'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con disegni di legge ministeriali e con proposte di legge di iniziativa parlamentare sono già state presentate modifiche ed è stata richiesta l'abrogazione di varie disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di risolvere i contrasti esistenti tra le dette disposizioni ed il dettato delle norme costituzionali che riconoscono i diritti di libertà dei cittadini ed i diritti di associazione e di riunione.

In relazione al diritto di riunione si rende necessario adeguare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in aderenza ai precetti costituzionali, anche per quel che riguarda le riunioni che hanno per scopo atti di culto, disciplinate dall'articolo 25 del detto testo unico.

Il progetto di legge che si propone provvede ad armonizzare il testo del detto articolo 25 con il disposto degli articoli 17, 19 e 20 della Costituzione.

È noto, infatti, che l'articolo 17 della Costituzione ha soppresso l'obbligo del preavviso alle autorità di pubblica sicurezza per le riunioni anche pubbliche di qualsiasi genere che si tengano in luoghi aperti al pubblico. L'articolo 25 predetto esonera

dall'obbligo del preavviso solo le riunioni di culto (funzioni, cerimonie e pratiche religiose) che si tengano in luoghi espressamente destinati al culto, imponendo invece l'obbligo del preavviso per le dette funzioni, cerimonie e pratiche religiose che si svolgono in un qualsiasi altro luogo aperto al pubblico anche se adibito occasionalmente o saltuariamente ad uso di culto da parte di una qualsiasi confessione religiosa.

In conseguenza la detta disposizione che in origine, è bene rammentarlo, prevedeva un trattamento, per le riunioni indette a scopo di culto, più favorevole di quello stabilito dall'articolo 18 del testo unico per ogni altro tipo di riunione, presenta ora i caratteri di una norma più restrittiva nei confronti del maggior grado di libertà di riunione sancito dall'articolo 17 della Costituzione e di cui si possono valere gli organizzatori di una qualsivoglia riunione pubblica.

Inoltre la disciplina dettata dall'articolo anzidetto si pone in contrasto con l'articolo 19 della Costituzione che stabilisce per tutti un ampio diritto di libertà di culto « in privato ed in pubblico », e che rende perciò inammissibile che debba esigersi un preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose che si svolgono in un luogo aperto al pubblico,

sia esso o meno destinato in modo stabile ad uso di culto dalla competente autorità religiosa di una qualsiasi confessione religiosa.

Il detto articolo 25 nel suo testo attuale, nei confronti del grado di libertà di riunione e di culto sancito dagli articoli 17 e 19 della Costituzione, si presenta come una speciale limitazione legislativa per le forme di attività

proprie delle associazioni od istituzioni aventi carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto a qualsiasi confessione religiosa appartengano; e si pone perciò in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 20 della Costituzione.

Vi si chiede pertanto di volere approvare un nuovo testo del detto articolo 25 in sostituzione di quello risalente al 1931.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie od in altro luogo pubblico, deve darne preavviso almeno tre giorni prima alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la ammenda fino a lire quattromila. »